

stione finanziarie dell'Azienda appena avviata. Una tale autorizzazione deve essere accompagnata anche dal consenso dell'Autorità federale, preposta al contingentamento.

Texte du postulat du 21 mars 1990

Le Conseil fédéral est prié d'examiner la possibilité de déroger aux dispositions sur le contingentement laitier lorsqu'une entreprise agricole essentiellement tournée vers l'élevage bovin reçoit des autorités cantonale et communale l'autorisation d'augmenter sa base de production de lait et de produits laitiers en majorant le nombre d'UGB, ceci afin de rationaliser la consommation de fourrage et de réaliser un revenu supplémentaire utile dans un stade initial de la gestion financière d'une exploitation. Cette autorisation devra obtenir l'aval de l'autorité fédérale responsable du contingentement.

Mitunterzeichner – Cofirmatari – Cosignataires: Antille, Baggi, Bonny, Büttiker, Nussbaumer, Rebeaud, Salvioni, Wanner, Zwingli (9)

Schriftliche Begründung – Motivazione scritta – Développement par écrit

Ai sensi delle attuali disposizioni di legge i contingenti lattieri assegnati rispondono a rigidi criteri di originale assegnazione. Ci sono tuttavia casi che meritano la considerazione di una deroga, soprattutto per facilitare la gestione in affitto o in proprietà di un'azienda agricola condotta da giovani in particolare.

Esempio: un giovane agricoltore che ottiene inizialmente un contingente lattiero pari (ad esempio) alla resa giornaliera di cinque mucche e che per ragioni di economia aziendale decide di aumentare la capienza della sua stalla, con tanto di autorizzazione ufficiale dell'Autorità competente, da cinque UBG a dodici UBG (è una, fra altre possibilità) il suo contingente deve essere conseguentemente e proporzionalmente adeguato all'aumento dipendente dall'autorizzazione accordata. Infine, il postulante chiede, che ai giovani agricoltori che debbano con un'azienda agricola in proprio, non venga attribuita solo la metà del contingentamento fissato durante i primi tre anni. Ciò quale misura ragionevole di aiuto e di movimento delle giovani aziende agricole e tipo familiare.

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 15. Mai 1991

Risposta scritta del Consiglio federale del 15 maggio 1991

Rapport écrit du Conseil fédéral du 15 mai 1991

Il Consiglio federale ritiene che la deroga delle attuali disposizioni chiesta non possa venir inserita nella procedura ordinaria di domanda per l'adeguamento di contingenti individuali. Ciò è dovuto al seguente motivo:

Le ordinanze sul contingentamento lattiero attualmente in vigore prevedono, tra l'altro, la possibilità di concedere un aumento del contingente in caso di ammodernamento o ampliamento delle stalle. Tali ordinanze regolamentano pure l'assegnazione di un contingente in caso d'inizio della produzione di latte commerciale, dando la preferenza alle aziende situate nelle zone di montagna II-IV e nelle regioni caratterizzate da una carenza di latte (Ticino, Vallese). Per quanto concerne la procedura ordinaria di domanda, le federazioni lattiere regionali dispongono di una determinata quantità di rettificazione annuale. Per l'anno in corso il Consiglio federale ha fissato tale quantità a 7000 tonnellate, di cui 3000 sono riservate ai postulanti delle zone di montagna II-IV. Il totale dei contingenti assegnati, esclusi i contingenti che nel frattempo sono stati congelati, ascende a livello considerevole di 3,07 milioni di tonnellate. In considerazione della costante situazione critica a livello di produzione e di smercio non si era ritenuto accettabile un aumento della quantità globale dei contingenti; di conseguenza non era opportuno procedere ad un allentamento delle disposizioni vigenti in materia di assegnazione di contingenti.

Nell'articolo 2, capoverso 9 del nuovo decreto sull'economia lattiera 1988 il legislatore ha introdotto una normativa che auto-

rizza l'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte a procedere, nei casi di rigore, ad un'assegnazione di contingenti acquisiti precedentemente. Il Consiglio federale ritiene che la realizzazione di questa possibilità costituisca la soluzione migliore e più opportuna per adempiere alla richiesta presentata dal postulante. L'anno scorso l'Ufficio federale dell'agricoltura si era occupato intensamente di preparare la verifica dei contingenti (art. 35, cpv. 3 DEL 1988) richiesta dal legislatore. Al fine di evitare attriti, il Consiglio federale intendeva attendere i primi esiti di tale lavoro prima di autorizzare l'Unione centrale ad applicare la regolamentazione citata (attenuazione dei casi di rigore ai sensi dell'art. 2, cpv. 9 DEL 1988). Il Consiglio federale ha quindi concesso all'Unione centrale l'autorizzazione a procedere conformemente all'articolo 2, capoverso 9 del DEL 1988. La richiesta del postulat è pertanto soddisfatta. Il postulat può venire cancellato, in quanto adempiuto.

*Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Dichiarazione scritta del Consiglio federale
Déclaration écrite du Conseil fédéral*

Il Consiglio federale considera che il postulat è adempiuto e propone di cancellarlo.

Abgeschrieben – Classé

90.966

**Postulat Zwygart
Fahrverbote auf Alpwegen
Interdiction de circuler
en voiture sur les chemins d'alpage**

Wortlaut des Postulates vom 13. Dezember 1990

Der Bundesrat wird eingeladen, gesetzliche Grundlagen dafür zu schaffen, dass von Gemeinden, welche Fahrverbote auf Alpwegen nicht durchsetzen können oder wollen, die für die Wegerstellung ausgerichteten Bundessubventionen zurückerstattet werden müssen.

Texte du postulat du 13 décembre 1990

Le Conseil fédéral est invité à établir des bases légales contraignant les communes qui ne veulent ou ne peuvent pas faire respecter l'interdiction de circuler en voiture sur les chemins d'alpage à rembourser les subsides fédéraux dont elles ont bénéficié pour construire leurs chemins.

Mitunterzeichner – Cosignataires: Bürgi, Daepf, Dünki, Grendelmeier, Günter, Jaeger, Kuhn, Maeder, Meier Samuel, Wender-Basel, Wiederkehr (11)

Schriftliche Begründung – Développement par écrit

Immer mehr Autofahrer setzen sich rücksichtslos über Fahrverbote auf Alpwegen hinweg und stürmen Berge mit dem Benzinmotor. Diese Verwilderung der Sitten darf nicht mehr länger hingenommen werden. Die zuständigen Behörden haben bestehende Fahrverbote durchzusetzen und Bussgelder massiv zu erhöhen.

Schriftliche Erklärung des Bundesrates vom 22. Mai 1991

Déclaration écrite du Conseil fédéral du 22 mai 1991

Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen.

Präsident: Das Postulat wird von Herrn Dreher bekämpft. Die Diskussion wird verschoben.

Verschoben – Renvoyé

Postulat Zwygart Fahrverbote auf Alpwegen

Postulat Zwygart Interdiction de circuler en voiture sur les chemins d'alpage

In	Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans	Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In	Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr	1991
Année	
Anno	
Band	III
Volume	
Volume	
Session	Sommersession
Session	Session d'été
Sessione	Sessione estiva
Rat	Nationalrat
Conseil	Conseil national
Consiglio	Consiglio nazionale
Sitzung	16
Séance	
Seduta	
Geschäftsnummer	90.966
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	21.06.1991 - 08:00
Date	
Data	
Seite	1353-1353
Page	
Pagina	
Ref. No	20 020 075

Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung.

Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale.

Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.